

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

Contratto Collettivo Quadro

**Per la definizione delle modalità applicative della
Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015**

29 LUGLIO 2015





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Accordo collettivo quadro
per la definizione delle modalità applicative della
deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015


Addi 29/7/15 presso la sede del Coran si sono incontrati:


Avv. Luca De Angelis 


Avv. Maria Paola Nieddu 

Dott. Salvatore Piras 

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P. 
CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS 
CISL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione 
UIL FPL Categoria

SADIRS -UGL 

SAF

FEDRO

FENDRES-SAFOR

CONFSAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo collettivo quadro.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIPS-UGL

UIL

CISL

CGIL

CORAN

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui alla legge regionale n. 31/1998 e successive modifiche ricompresi nel comparto di contrattazione collettiva.
2. Le parti convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinata possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge n. 300/1970.
3. Le parti si danno atto che ove il presente contratto o i contratti collettivi di comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore e alle libertà a e attività sindacali, si intendono richiamate le norma di minima previste dalla legge n. 300/1970.

Art.2

Tutela del dirigente sindacale

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale pari ad un anno può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, nella sede dell'amministrazione nella quale dimostri di aver svolto attività sindacale o di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno ovvero in altra amministrazione del comparto di cui alla legge regionale n. 31/1998.
2. Il dirigente sindacale che rientra in servizio è ricollocato nel sistema di classificazione del personale vigente presso l'amministrazione di provenienza, fatte salve le anzianità maturate e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione *ad personam* fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici.
3. Il dirigente sindacale non può essere discriminato per l'attività sindacale in precedenza svolta né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

Art.3

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

~~Il testo dell'art. 19 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:~~

- 1 Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al precedente articolo, è pari a 9 (nove), da ripartirsi annualmente secondo i criteri di cui ai commi successivi.
- 2 Le OO.SS. rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente di cui al comma precedente tra le OO.SS. si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato associativo rilevato dal numero delle deleghe valide. Nelle more delle elezioni delle RSU si utilizzerà solo tale secondo elemento. Ciascuna O.S. rappresentativa ha comunque diritto a fruire di un distacco per la propria attività.

vive



CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

3 E' possibile attribuire un maggior numero di distacchi, per effetto dell'arrotondamento delle eventuali frazioni vantate da ciascuna O.S. (derivanti dal calcolo per la ripartizione di cui al comma 2) all'unità superiore, considerando due cifre decimali.

FEDRO

Art.4

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

SAF

Il testo dell'art. 20 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

1. I distacchi sindacali, di cui all'articolo 18 possono essere fruiti dai dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, nonché in forma di permessi orari. La trasformazione potrà avvenire per mesi interi, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. Un mese di distacco equivale a 156 ore.
2. I distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, in base alle tipologie di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
 - a) in tutti i giorni lavorativi;
 - b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
4. I dirigente sindacale già in distacco a tempo parziale può usufruire dei permessi sindacali a valere sulla quota dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

FENDRES-SAFOR

Art.5

Contingente dei permessi retribuiti e sua ripartizione

SADIRS-JUGL

Nel testo dell'art. 23 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

- 1 Nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti è stabilito un monte orario complessivo per i permessi sindacali, determinato in ragione di 1 ora e 45 minuti per dipendente, anche a tempo determinato, in servizio alla data del 1° gennaio, di cui l'80% viene destinato alle OO.SS. ed il 20% alle RSU.
2. L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del globale in parti uguali, fra tutte le OO.SS. in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale. La parte restante è ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito all'elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.
- 3 E' costituita una quota aggiuntiva di permessi orari, pari al 10% del monte ore complessivo dei permessi stessi di cui al comma 1, per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi statuari. Tale contingente viene ripartito tra le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva, in proporzione alla rappresentatività di ciascuna.
- 4 Un'ulteriore contingente di permessi orari, pari al 10% del monte ore complessivo di cui al comma 1, viene accantonato per consentire la partecipazione alle riunioni di concertazione, ed è a tal fine ripartito tra le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva, in proporzione alla rappresentatività di ciascuna

UIL

ACISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 6

Altre disponibilità per l'attività sindacale

Dopo l'art. 23 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente articolo 23 bis:

1. Non sono portate in decurtazione dal monte ore complessivo dei permessi sindacali le ore necessarie per la partecipazione, alla contrattazione collettiva ed integrativa, per un massimo di due dirigenti per ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 7

Contributi sindacali

Nel comma 1 dell'art. 25 del CCRL del 15.05.01 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

"A tal fine, gli uffici competenti comunicano il dato medio di riferimento alle OO.SS. entro il 30 settembre di ogni anno."

Art. 8

Entrata in vigore

1. Considerata l'imminenza delle elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto di cui all'art. 1 e la necessaria implementazione dei vari sistemi informatici delle direzioni generali rispetto alle nuove tipologie di permessi e procedure, l'entrata in vigore del presente accordo in combinato disposto con le previsioni della delibera della Giunta regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015 coincide con la pubblicazione dei risultati e della conseguente comunicazione da parte del Coran del nuovo dato elettorale e associativo. 2016 -

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL

UIL

CISL

CGIL

CORAN